



Pura, 12 luglio 2017
Ris. Mun. 958 del 11.07.2017

ORDINANZA MUNICIPALE D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE COMUNALI DI PURA

Il Municipio di Pura, richiamati:

- L'art.37 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996;
- L'art.192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- Il Regolamento comunale per il servizio mensa per le Scuole comunali di Pura del 17 dicembre 2007;

emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il funzionamento della mensa scolastica:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità d'iscrizione e di frequenza del servizio di refezione scolastico degli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.

Art. 2 Capacità d'accoglienza

La capacità indicativa massima, tenuto conto degli spazi e del personale a disposizione, è di 65¹ allievi, ripartiti tra scuola dell'infanzia e scuole elementari. È ammessa una deroga alla capacità massima di accoglienza secondo quanto stabilito dall'art.7 della presente Ordinanza.

Art. 3 Priorità nell'ammissione²

¹Se il numero delle iscrizioni supera la capacità d'accoglienza, l'ammissione è subordinata alla seguente graduatoria di criteri di concessione:

1. Famiglie monoparentali, con priorità alle famiglie con genitori impossibilitati a rientrare a domicilio durante il mezzogiorno e secondariamente in base alla maggior percentuale d'impiego lavorativo del genitore;
2. Famiglie con entrambi i genitori che lavorano, con priorità alle famiglie con genitori impossibilitati a rientrare a domicilio durante il mezzogiorno e secondariamente in base alla maggior percentuale d'impiego lavorativo dei genitori. Le famiglie con partner in convivenza stabile sono equiparate a famiglie con due coniugi.
3. Genitori in precario stato di salute comprovato da certificato medico;

²Se il numero delle iscrizioni non supera la capacità d'accoglienza, i bambini di famiglie con genitori che non rientrano nelle tre categorie sopra esposte ricevono un'ammissione provvisoria che può essere revocata in ogni momento dell'anno scolastico qualora nel corso dell'anno fosse necessario accogliere nuovi bambini di famiglie che appartengono alle tre categorie sopra indicate.

³L'impossibilità a rientrare a domicilio durante il mezzogiorno e la percentuale d'impiego dei genitori deve essere comprovata mediante certificazione scritta del datore di lavoro. Per i genitori con attività indipendente dovrà essere comprovata l'attività effettiva mediante i seguenti documenti: affiliazione AVS nella categoria indipendenti, ultima dichiarazione fiscale dei redditi da attività indipendente, eventuale iscrizione al Registro di commercio e ogni altro documento giustificativo che possa comprovare l'attività indipendente.

⁴Si specifica infine che a parità di condizioni d'ammissione, la precedenza viene stabilita in base alla data d'inoltrato del formulario d'iscrizione, con priorità alle richieste più celeri. (*capoverso riformulato*)

¹ Capienza massima aumentata da 40 a 65 con risoluzione municipale nr. 1871 del 20.08.2018

² Art. 3 modificato con risoluzione nr.2149 del 03.12.2018 pubblicata all'albo dal 6 giugno 2019 all'8 luglio 2019

Art. 4 Iscrizioni

Le iscrizioni avvengono secondo le seguenti modalità vincolanti:

- a) Prima dell'inizio dell'anno scolastico viene inviato un apposito modulo d'iscrizione al domicilio degli allievi. Il modulo deve essere consegnato imperativamente alla Cancelleria al più tardi 10 giorni prima rispetto al primo giorno di scuola. Non verranno accettate iscrizioni tardive.
- b) Mediante il modulo d'iscrizione i genitori possono esprimere una preferenza per iscrivere il proprio figlio in determinati giorni della settimana. Nello stesso modulo viene data la possibilità di esprimere una seconda preferenza nel caso in cui la prima scelta non venisse accolta in base ai criteri di ammissione indicati all'art.3 della presente Ordinanza.
- c) Durante l'anno scolastico si accetteranno, in via eccezionale, nuove iscrizioni o richieste di modifica dei giorni d'iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili. La presente disposizione vale ad esempio per mutate situazioni lavorative dei genitori o per gli allievi del primo anno di scuola dell'infanzia, la cui frequenza a tempo pieno inizia solo a partire da gennaio.

Art. 5 Decisione d'ammissione

La responsabile della mensa scolastica, per il tramite della Cancelleria, stabilisce quali sono gli allievi che adempiono ai criteri (art.3), tenendo conto della capacità d'accoglienza. Alle famiglie verrà comunicata la decisione di ammissione, con possibilità di inoltrare reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni

Art. 6 Effetti della decisione di ammissione

La decisione d'ammissione ha i seguenti effetti:

- a) Gli allievi sono tenuti a frequentare regolarmente la mensa nei giorni assegnati. Una frequenza irregolare, prolungata nel tempo, senza valide giustificazioni, può portare alla revoca dell'ammissione.
- b) L'ammissione è valida per tutto l'anno scolastico, salvo nei casi di revoca previsti dall'art.3 cpv.2 della presente ordinanza e dall'art.6 del Regolamento sulla mensa Per ogni anno scolastico dovrà essere inoltrata una nuova richiesta d'iscrizione.³

Art. 7 Eccezioni per genitori con attività lavorativa dipendente a turni irregolari

Per i genitori che hanno un'attività lavorativa dipendente a turni irregolari si applicano gli stessi criteri di ammissione previsti all'art.3 dell'Ordinanza.

Per poter gestire le iscrizioni irregolari degli allievi vengono messi a disposizione 10 posti supplementari, ripartiti tra scuola dell'infanzia e scuole elementari, superando la capacità massima stabilita all'art.2. dell'Ordinanza. Non sono ammesse deroghe al contingente supplementare e in caso di iscrizioni che superano il contingente la precedenza è stabilita in base alla data di richiesta, favorendo le domande più celeri.

I genitori sono tenuti a comunicare alla responsabile della mensa l'iscrizione dei propri figli almeno con una settimana di anticipo.

L'attività lavorativa irregolare va comprovata mediante certificazione del datore di lavoro.

Art. 8 Assenze

Le assenze per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, passeggiate scolastiche, ecc.) devono essere segnalate mediante l'apposita piattaforma informatica entro le ore 08:30 del giorno stesso. Scaduto tale termine non è più possibile cancellare l'iscrizione.

³ Art.6 let. b modificato con risoluzione nr.2149 del 03.12.2018 pubblicata all'albo dal 6 giugno 2019 all'8 luglio 2019

Art. 9 Tassa e fatturazione

Il costo per ogni pasto è di CHF 8.-.

La Cancelleria comunale fattura alle famiglie il costo dei pasti per i periodi settembre-dicembre e gennaio-giugno, da pagare anticipatamente. I pasti vengono fatturati in base alle iscrizioni accettate ad inizio anno scolastico.

Il mancato pagamento della fattura comporta la sospensione dal servizio di refezione. Un eventuale procedura d'incasso in via esecutiva comporta la revoca della concessione.

In caso di assenze verrà rimborsato ai genitori il costo del pasto mediante conguaglio alla fine di ciascun periodo. Tuttavia il rimborso del pasto non viene concesso per le assenze che non sono state comunicate entro il termine e i modi indicati all'art.8 della presente Ordinanza.

Art. 10 Riferimenti al Regolamento sulla mensa scolastica

La presente Ordinanza è adottata in conformità al Regolamento comunale per il servizio mensa. Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni del Regolamento.

Art. 11 Reclamo e ricorso

Contro le decisioni della Responsabile della mensa o della Cancelleria comunale adottate in applicazione della presente Ordinanza, è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

Art. 12 Abrogazioni

Sono abrogate tutte le Ordinanze municipali emanate in precedenza riguardanti il servizio di refezione.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione. Eventuali ricorsi non avranno effetto sospensivo.

Art. 14 Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 12 luglio 2017 (riservate le ferie giudiziarie). Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine della pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO:

<p>Il Sindaco Matteo Patriarca</p> 		<p>Il Segretario Andrea Sciolli</p> 
--	---	--